Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 94/15/CSP

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(proc. n. 2610/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*», come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante "*Informativa economica di sistema*", come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l'artico 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell'anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell'ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 48/14/DISM, datato 27 novembre 2014 e notificato alla Regione Valle D'Aosta in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61954/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione servizi media (ora Direzione contenuti audiovisivi e di seguito così denominata), questa Autorità ha contestato alla Regione Valle D'Aosta (di seguito denominata REGIONE) la violazione della disposizioni contenute nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013, invero, è emerso che la stessa ha destinato alla stampa quotidiana e periodica e all'emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2010 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 1.265.821,41 pari al 46,67 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 2.712.224,82);

- nel 2011 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 679.359,31 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 141.660,35, pari rispettivamente, al 46,21 per cento e 9,64 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.469.876,86);

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 661.336,09 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 123.822,23, pari, rispettivamente, 46,37 per cento e a 8,68 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.496.027,21);

- nel 2013 risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 66.559,01, pari allo 13,42 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 496.094,23).

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*".

2. Deduzioni della Regione e approfondimenti istruttori.

La REGIONE, con nota acquisita in data 22 dicembre 2014 (prot. 64281/2014), ha rappresentato quanto segue.

"*Nell'avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si rileva un errore di calcolo nelle percentuali contestate relativamente alle spese sostenute a favore delle emittenti radiotelevisive locali. Le corrette percentuali di spesa relativamente alle annualità contestate sono le seguenti:*

- anno 2011: 9,64 per cento (euro 141.660,35 di spesa su un totale di euro 1.469.876.86);

- anno 2012: 8,68 per cento (euro 123.822,23 di spesa su un totale di euro 1.426.027,21);

- anno 2013: 13,42 per cento (euro 66.559,01 di spesa su un totale di euro 496.094,23)".

La REGIONE, inoltre, ha chiesto all'Autorità di voler valutare la possibilità di concedere un termine congruo per una nuova e completa verifica dei dati e una nuova trasmissione dei medesimi.

Con nota del 22 gennaio 2015 (prot. n. 16885/2015), in accoglimento della richiesta formulata dalla Regione Valle D'Aosta, veniva concesso un nuovo termine (5 febbraio 2015) per la produzione di nuovi modelli EP.

Nel nuovo termine, la REGIONE, con nota acquisita in data 12 febbraio 2015 (prot. 24212/2015) confermava l'esaustività dei dati già forniti e richiedeva l'archiviazione del procedimento.

Con successiva nota del 17 febbraio 2015 (prot. 22534/2015) l'Autorità chiedeva alla REGIONE informazioni in ordine alla eventuale adozione di atti regionali, che

derogassero le quote di cui all'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. In risposta alla predetta richiesta, la REGIONE, con nota acquisita in data 17 febbraio 2015 (prot. n. 23701/2015) comunicava di aver fissato, con delibera 13 febbraio 2015, n. 201, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 5, del *Tusmar*, e in vigenza della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11, recante "*Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale*", le seguenti percentuali di spesa per l'acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale su mezzi di comunicazione di massa:

- 35 per cento, per la quota da destinare a favore dei giornali quotidiani e periodici;

- 5 per cento, per la quota da destinare a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.

In data 27 aprile 2015, la Direzione contenuti audiovisivi ha inviato richiesta di parere al Servizio giuridico di questa Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del *Regolamento*. Il parere è stato rilasciato in data 15 maggio 2015. L'avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori e la relativa sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono stati comunicati alla REGIONE ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *Regolamento*.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Nonostante le correzione degli errori di calcolo secondo le indicazioni della REGIONE, non risultano comunque rispettate, per gli anni in contestazione, le percentuali di somme da destinare, per fini di pubblicità istituzionale, su stampa quotidiana e periodica e sull'emittenza radiotelevisiva locale.

In particolare:

- nel 2010 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 1.265.821,41, pari al 46,67 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 2.712.224,82);

- nel 2011 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 679.359,31 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 141.660,35, pari rispettivamente, al 46,21 per cento e al 9,64 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.469.876,86);

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 661.336,09 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 123.822,23, pari, rispettivamente, 46,37 per cento e a 8,68 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.496.027,21);

- nel 2013 risulta destinata all'emittenza televisiva locale la somma di euro 66.559,01, pari al 13,42 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 496.094,23).

Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ciascuna delle violazioni contestate nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla Regione Valle D'Aosta con riferimento agli esercizi finanziari contestati, devono ritenersi di entità lieve, in considerazione del basso scostamento percentuale rispetto alle quote di cui all'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

La REGIONE ha collaborato attivamente all'istruttoria e ha dimostrato di aver adottato un atto regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5 del *Tusmar,* per derogare le quote di cui al comma 1. Sulla base delle nuove quote stabilite dalla REGIONE, condotte come quelle in questa sede accertate non sarebbero più sanzionabili. Si presume, pertanto, che la REGIONE si sia attivata per evitare in futuro ipotesi di violazione delle quote di cui all'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

C. Personalità dell'agente.

La Regione Valle D'Aosta, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che la REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

Sulla base di quanto precede, la REGIONE sarà tenuta a corrispondere, al netto di ogni altro onere accessorio, la somma di euro 20.660,00 (ventimilaseicentosessanta/00), in applicazione del principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Valle D'Aosta ha violato, con riferimento agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013 l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.660,00 (ventimilaseicentosessanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013.

INGIUNGE

alla Regione Valle D'Aosta di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione del capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 94/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 94/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani